

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

C 213

58^o anno

29 giugno 2015

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2015/C 213/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2015/C 213/02	Modalità di designazione del giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento	2
2015/C 213/03	Composizione della grande sezione	2
2015/C 213/04	Abrogazione della decisione del 23 settembre 2013 che ha designato il giudice ai fini della sostituzione del presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario.	2

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2015/C 213/05	Causa C-28/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — Commissione europea/ Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Accordi internazionali misti — Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio — Autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione — Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all'articolo 218 TFUE — Modalità di voto in seno al Consiglio)	3
---------------	---	---

IT

2015/C 213/06	Causa C-51/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam — Paesi Bassi) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione diretta sulla vita — Direttiva 92/96/CEE — Articolo 31, paragrafo 3 — Informazioni da fornire al contraente — Obbligo dell'assicuratore di fornire informazioni supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto nazionale)	4
2015/C 213/07	Causa C-146/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 maggio 2015 — Regno di Spagna/ Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Attuazione di una cooperazione rafforzata — Istituzione di una tutela brevettuale unitaria — Regolamento (UE) n. 1257/2012 — Articolo 118, primo comma, TFUE — Base giuridica — Articolo 291 TFUE — Delega di poteri a organismi esterni all'Unione europea — Principi dell'autonomia e dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione)	5
2015/C 213/08	Causa C-147/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 maggio 2015 — Regno di Spagna/ Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Attuazione di una cooperazione rafforzata — Brevetto unitario — Regolamento (UE) n. 1260/2012 — Regime di traduzione — Principio di non discriminazione — Articolo 291 TFUE — Delega di poteri a organismi esterni all'Unione europea — Articolo 118, secondo comma, TFUE — Base giuridica — Principio di autonomia del diritto dell'Unione).	5
2015/C 213/09	Causa C-456/13 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea, Repubblica francese, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Diritto di ricorso — Legittimazione ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione — Atto riguardante individualmente le ricorrenti — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota — Campagna di commercializzazione 2010/2011).	6
2015/C 213/10	Causa C-528/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Strasbourg — Francia) — Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Rinvio pregiudiziale — Sanità pubblica — Direttiva 2004/33/CE — Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti — Donazione di sangue — Criteri di idoneità per i donatori — Criteri di esclusione permanente o temporanea — Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue — Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1 — Orientamento sessuale — Discriminazione — Giustificazione — Proporzionalità)	7
2015/C 213/11	Causa C-674/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/ Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Mercato del servizio di consegna pacchi — Decisione della Commissione — Obbligo di recupero integrale dell'aiuto e di modifica del regime per il futuro — Misure da adottare — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3) . . .	8
2015/C 213/12	Causa C-80/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson/WW Realisation 1 Ltd, in liquidazione, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Nozione di «stabilimento» — Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati)	8

2015/C 213/13	Causa C-97/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 52, lettera c), e 55 — Determinazione del luogo di esecuzione dei servizi — Destinatario del servizio identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in diversi Stati membri — Spedizione o trasporto fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita)	9
2015/C 213/14	Causa C-148/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione — Determinazione della portata dell'obbligo di restituzione delle quote — Sanzioni — Articolo 16, paragrafi 1 e 3).	10
2015/C 213/15	Causa C-598/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Polixeni Guletsou (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione pregiudiziale identica — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) — Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)	10
2015/C 213/16	Causa C-646/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați — Romania) — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S. (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 883/2004 — Articolo 8, paragrafo 1 — Applicabilità delle convenzioni di sicurezza sociale fra gli Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)	11
2015/C 213/17	Causa C-668/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangelī Paraskevopoulou (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione pregiudiziale identica — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) — Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)	12
2015/C 213/18	Causa C-35/14 P: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 — Enercon GmbH/Gamesa Eólica SL, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Impugnazione proposta da una «controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso» che non ha depositato il controricorso dinanzi al Tribunale — Assenza della qualità di interveniente dinanzi al Tribunale — Manifesta irricevibilità dell'impugnazione)	12
2015/C 213/19	Causa C-491/14: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid — Spagna) — Rosa dels Vents Assessoria SL/U Hostels Albergues Juveniles SL (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Nozione di «terzi» — Titolare di un marchio posteriore)	13
2015/C 213/20	Causa C-497/14: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — procedimento penale contro Stefano Burzio (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per omesso versamento di ritenute fiscali — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Incompetenza manifesta)	13

2015/C 213/21	Causa C-83/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 23 febbraio 2015 — TUIfly GmbH/Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert	14
2015/C 213/22	Causa C-120/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Košiciach (Repubblica slovacca) il 9 marzo 2015 — Kovozber s. r. o./Daňový úrad Košice	14
2015/C 213/23	Causa C-123/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 12 marzo 2015 — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda	15
2015/C 213/24	Causa C-148/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 30 marzo 2015 — Deutsche Parkinson Vereinigung e.V./Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.	15
2015/C 213/25	Causa C-149/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 30 marzo 2015 — Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL	16
2015/C 213/26	Causa C-171/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 aprile 2015 — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) e a.	16
2015/C 213/27	Causa C-174/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 17 aprile 2015 — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, intervenienti: Nederlands Uitgeversverbond e altri.	17
2015/C 213/28	Causa C-177/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 aprile 2015 — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd	18
2015/C 213/29	Causa C-196/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 29 aprile 2015 — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA.	19
2015/C 213/30	Causa C-320/13: Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, interveniente: Regno dei Paesi Bassi	20
2015/C 213/31	Causa C-548/13: Ordinanza del presidente della Corte del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de Marchena — Spagna) — Caixabank SA/Francisco Javier Brenes Jiménez, Andrea Jiménez Jiménez	20
2015/C 213/32	Causa C-75/14: Ordinanza del presidente della Corte del 18 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Ávila — Spagna) — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero, María Ángeles Barbero Gutiérrez	20
2015/C 213/33	Causa C-77/14: Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica	20
2015/C 213/34	Causa C-162/14: Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	21
2015/C 213/35	Causa C-176/14: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 16 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Joris Van Hautem, Ann Frans/Vlaamse Gemeenschap	21
2015/C 213/36	Causa C-217/14: Ordinanza del presidente della Corte del 14 aprile 2015 — Commissione europea/Irlanda, intervenienti: Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	21

2015/C 213/37	Causa C-372/14: Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — Provident Financial s. r. o./Zdeněk Sobotka, in presenza di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS	21
2015/C 213/38	Causa C-426/14: Ordinanza del presidente della Corte del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte	22
2015/C 213/39	Causa C-447/14 P: Ordinanza del presidente della Corte del 12 marzo 2015 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, i. L./Commissione europea, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)	22
2015/C 213/40	Causa C-536/14: Ordinanza del presidente della Corte del 14 aprile 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo	22
2015/C 213/41	Causa C-612/14: Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG	22
2015/C 213/42	Causa C-7/15: Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen — Germania) — Staatsanwaltschaft Essen/Kanapathippilai Kanageswaran	23
Tribunale		
2015/C 213/43	Causa T-511/09: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Niki Luftfahrt/Commissione («Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione concesso dall'Austria a favore del gruppo Austrian Airlines — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune purché siano rispettate determinate condizioni — Privatizzazione del gruppo Austrian Airlines — Determinazione del beneficiario dell'aiuto — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)	24
2015/C 213/44	Causa T-162/10: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Niki Luftfahrt/Commissione («Concorrenza — Concentrazioni — Trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza — Impegni»)	24
2015/C 213/45	Causa T-480/11: Sentenza del Tribunale 12 maggio 2015 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Documenti presi in considerazione nel contesto di un controllo finanziario relativo all'esecuzione di taluni contratti di ricerca conclusi nell'ambito del sesto programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Obbligo di procedere ad un esame concreto e individuale — Interesse pubblico prevalente»)	25
2015/C 213/46	Causa T-163/12: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Ternavsky/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento di capitali — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Errore di valutazione»)	26
2015/C 213/47	Causa T-363/12: Sentenza del Tribunale 13 maggio 2015 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC natural beauty — Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)	27

2015/C 213/48	Causa T-364/12: Sentenza del Tribunale 13 maggio 2015 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC Kindii — Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)	28
2015/C 213/49	Causa T-397/12: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Diputación Foral de Bizkaia/Commissione («Aiuti di Stato — Costruzioni — Aiuto delle autorità spagnole a favore della società Habidite — Convenzioni concluse ai fini della costituzione di uno stabilimento per la fabbricazione di moduli di costruzione e ai fini della consegna di alloggi modulari prodotti da tale stabilimento — Decisione che dichiara illegittimi gli aiuti — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno — Difetto di previa notifica — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)	28
2015/C 213/50	Causa T-562/12: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Dalli/Commissione («Membro della Commissione — Indagine dell'ULAF — Presunta decisione verbale del presidente della Commissione di porre fine alle funzioni dell'interessato — Ricorso di annullamento — Inesistenza di un atto impugnabile — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento»)	29
2015/C 213/51	Causa T-15/13: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Group Nivelles/UAMI — Easy Sanitary Solutions (Canale di scarico della doccia) («Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello registrato che rappresenta un canale di scarico della doccia — Disegno o modello anteriore — Cause di nullità — Novità — Carattere individuale — Caratteristiche visibili del disegno o modello anteriore — Prodotti in questione — Articoli da 4 a 7, 19 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)	30
2015/C 213/52	Causa T-363/13: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratoires (CLEANIC intimate) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC intimate — Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»].	30
2015/C 213/53	Causa T-607/13: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Granette & Starorežná Distilleries/UAMI — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRABĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol. — Marchio internazionale figurativo anteriore 42 BELOW — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].	31
2015/C 213/54	Causa T-608/13: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — easyGroup IP Licensing/UAMI — Tui (easyAir-tours) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo easyAir-tours — Marchio nazionale figurativo anteriore airtours Ticket Factory — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Potere di riforma — Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»)	32

2015/C 213/55	Causa T-623/13: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti due procedimenti nazionali in materia di concorrenza — Documenti trasmessi alla Commissione da parte di un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'ambito della cooperazione prevista dalle disposizioni del diritto dell'Unione — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Mancanza di un obbligo per l'istituzione interessata di effettuare un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso quando l'indagine in questione è definitivamente conclusa — Mancanza di necessità di una misura di organizzazione del procedimento che richieda la produzione dei documenti controversi — Omessa presa in considerazione della situazione specifica del richiedente»]	33
2015/C 213/56	Causa T-51/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Repubblica ceca/Commissione («Regime relativo alle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Rigetto della domanda di registrazione della denominazione “pomazánkové máslo” (burro spalmabile) in quanto specialità tradizionale garantita — Articolazione con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fissano le condizioni di utilizzo della denominazione di vendita “burro”»)	33
2015/C 213/57	Causa T-71/14: Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Swatch/UAMI — Panavision Europe (SWATCHBALL) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SWATCHBALL — Marchi comunitari denominativo e figurativo e marchi internazionali denominativo e figurativi SWATCH e swatch — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	34
2015/C 213/58	Causa T-102/14: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Deutsche Post/UAMI — PostNL Holding (TPG POST) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TPG POST — Marchi denominativi nazionale e comunitario anteriori POST e Deutsche Post — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	35
2015/C 213/59	Causa T-169/14: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Ferring/UAMI — Kora (Koragel) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Koragel — Marchio comunitario denominativo anteriore CHORAGON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	35
2015/C 213/60	Causa T-250/14: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2015 — EEB/Commissione («Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Corrispondenza scambiata tra la Commissione e due Stati membri riguardante l'attuazione di un piano nazionale transitorio (PNT) in applicazione della direttiva 2010/75/UE — Diniego implicito di accesso — Non luogo a provvedere — Nuove conclusioni — Irricevibilità»)	36
2015/C 213/61	Causa T-115/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 maggio 2015 — Deza/ECHA («Procedimento sommario — REACH — inclusione della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) nell'elenco delle “sostanze candidate” — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	36
2015/C 213/62	Causa T-141/15: Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — Repubblica ceca/Commissione	37
2015/C 213/63	Causa T-147/15: Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Repubblica ceca/Commissione	38
2015/C 213/64	Causa T-228/15: Ricorso proposto l'8 maggio 2015 — Grupo de originacion y analisis/UAMI — Bankinter (BK PARTNERS)	39
2015/C 213/65	Causa T-231/15: Ricorso proposto il 5 maggio 2015 — Haswani/Consiglio	40
2015/C 213/66	Causa T-233/15: Ricorso proposto l'11 maggio 2015 — Cofra/UAMI — Armand Thiery (1841)	40
2015/C 213/67	Causa T-25/14: Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2015 — Spagna/Commissione	41

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 213/68	Causa F-79/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015 — Gyarmathy/OEDT (Funzione pubblica — Personale dell'OEDT — Agente temporaneo — Mancato rinnovo del contratto di assunzione — Molestie psicologiche — Richiesta di assistenza — Indagine amministrativa — Sentenza contumaciale — Esame della ricevibilità del ricorso — Atto lesivo — Irricevibilità — Ripartizione delle spese)	42
2015/C 213/69	Causa F-11/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015 — Dupré/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Agente temporaneo — Articolo 98 dello Statuto — Articolo 2, lettera e), del RAA — Contratto d'assunzione — Inquadramento — Eccezione di illegittimità dell'avviso di posto vacante — Posto di grado AD 5 aperto al personale dei servizi diplomatici nazionali e ai funzionari di grado da AD 5 a AD 14 — Principio di corrispondenza tra il grado e il posto — Sentenza contumaciale)	42
2015/C 213/70	Causa F-36/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015 — Bischoff/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Collocamento a riposo d'ufficio — Articolo 23, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello Statuto — Età di pensionamento — Dinego di proroga del periodo di servizio — Articolo 52, secondo comma, dello Statuto — Interesse del servizio)	43
2015/C 213/71	Causa F-44/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 maggio 2015 — Pohjanmäki/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Ruoli rispettivi dell'AIPN e del CCM — Assenza dei rapporti informativi — Mancata consultazione dei rapporti informativi da parte dei membri del CCM — Compatibilità delle funzioni di relatore presso il CCM e di ex valutatore — Errore manifesto di valutazione — Anzianità nel grado — Livello delle responsabilità esercitate — Obbligo di sollecitudine)	44
2015/C 213/72	Causa F-59/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 19 maggio 2015 — Brune/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/26/05 — Mancata iscrizione sulla lista di riserva — Annullamento da parte del Tribunale — Articolo 266 TFUE — Organizzazione di una nuova prova orale — Rifiuto del candidato di parteciparvi — Nuova decisione di non iscrivere il candidato nella lista di riserva — Ricorso di annullamento — Rigelto — Conferma in appello della sentenza del Tribunale — Ulteriore domanda risarcitoria — Rispetto del termine ragionevole)	44
2015/C 213/73	Causa F-55/15: Ricorso proposto il 16 aprile 2015 — ZZ/Commissione	45
2015/C 213/74	Causa F-56/15: Ricorso proposto il 17 aprile 2015 — ZZ e ZZ/Commissione	46
2015/C 213/75	Causa F-57/15: Ricorso proposto il 20 aprile 2015 — ZZ/Commissione	46
2015/C 213/76	Causa F-58/15: Ricorso proposto il 20 aprile 2015 — ZZ/Commissione	47
2015/C 213/77	Causa F-59/15: Ricorso proposto il 21 aprile 2015 — ZZ/Commissione	48
2015/C 213/78	Causa F-60/15: Ricorso proposto il 22 aprile 2015 — ZZ/UAMI	48
2015/C 213/79	Causa F-62/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ e ZZ/Parlamento.	49
2015/C 213/80	Causa F-66/15: Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — ZZ e a./CESE.	50
2015/C 213/81	Causa F-67/15: Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — ZZ/Commissione	50

IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA****Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

(2015/C 213/01)

Ultima pubblicazione

GU C 205 del 22.6.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 198 del 15.6.2015

GU C 190 dell'8.6.2015

GU C 178 dell'1.6.2015

GU C 171 del 26.5.2015

GU C 155 dell'11.5.2015

GU C 146 del 4.5.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Modalità di designazione del giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento

(2015/C 213/02)

Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1º luglio 2015, ha deciso che, da tale data, nei casi di impedimento rispettivamente previsti all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale designa il giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura, ad eccezione del vicepresidente e dei presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale può derogare a tale ordine.

In considerazione dell'urgenza e di specifiche circostanze, il presidente del Tribunale può designare se stesso ai fini della sostituzione del giudice colpito da impedimento.

Composizione della grande sezione

(2015/C 213/03)

Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1º luglio 2015, ha deciso che, per il periodo dal compreso tra il 1º luglio 2015 e il 31 agosto 2016 e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i quindici giudici che compongono la grande sezione sono il presidente del Tribunale, il vicepresidente, gli otto presidenti di sezione, i due giudici che fanno parte del collegio di tre giudici inizialmente adito con la causa, i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio di tre giudici se la causa fosse stata attribuita a una sezione composta da cinque giudici e da un altro giudice. Quest'ultimo è designato secondo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura.

Abrogazione della decisione del 23 settembre 2013 che ha designato il giudice ai fini della sostituzione del presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

(2015/C 213/04)

Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1º luglio 2015, ha deciso, visto l'articolo 157, paragrafo 4, di tale regolamento, di abrogare a far data dal 1º luglio 2015 la decisione del 23 settembre 2013 che ha designato il giudice Forwood ai fini della sostituzione del presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice dei procedimenti sommari per il periodo 23 settembre 2013 — 31 agosto 2016 (GU 2013, C 313, pag. 5).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-28/12) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Accordi internazionali misti — Decisione di autorizzazione della firma di tali accordi e di applicazione provvisoria degli stessi — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio — Autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione — Partecipazione degli Stati membri alla procedura e alla decisione di cui all'articolo 218 TFUE — Modalità di voto in seno al Consiglio)

(2015/C 213/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, K. Simonsson e S. Bartelt, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e A. Auersperger Matić, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès, E. Karlsson, F. Naert e R. Szostak, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e E. Ruffer, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: U. Melgaard e L. Volck Madsen, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, N. Graf Vitzthum e B. Beutler, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M.-L. Duarte, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell e L. Christie, agenti, assistiti da R. Palmer, barrister)

Dispositivo

- 1) La decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, è annullata.

- 2) Gli effetti della decisione 2011/708 sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio dell'Unione europea dovrà adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, TFUE.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 4) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 73 del 10.3.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam — Paesi Bassi) — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

(Causa C-51/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione diretta sulla vita — Direttiva 92/96/CEE — Articolo 31, paragrafo 3 — Informazioni da fornire al contraente — Obbligo dell'assicuratore di fornire informazioni supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto nazionale)

(2015/C 213/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrente: Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

Resistente: Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

Dispositivo

- 1) L'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari, oltre a quelle di cui all'allegato II della direttiva in parola, a condizione che le informazioni richieste siano chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell'impegno e che garantiscono una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) Gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità dell'obbligo di comunicazione all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96.

(¹) GU C 141 del 18.5.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 maggio 2015 — Regno di Spagna/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-146/13)⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Attuazione di una cooperazione rafforzata — Istituzione di una tutela brevettuale unitaria — Regolamento (UE) n. 1257/2012 — Articolo 118, primo comma, TFUE — Base giuridica — Articolo 291 TFUE — Delega di poteri a organismi esterni all'Unione europea — Principi dell'autonomia e dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione)

(2015/C 213/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Gómez-Leal, M. Dean e U. Rösslein, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e L. Grønfeldt, agenti)

Altre parti intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, J.-C. Halleux e T. Materne, agenti); Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e M. Wolff, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, M. Möller e J. Kemper, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F.-X. Bréchot, D. Colas e N. Rouam, agenti); Granducato di Lussemburgo; Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti); Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz e U. Persson, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt, agente, assistito da J. Stratford, QC, e T. Mitcheson, barrister); Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders e F. Bulst, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 maggio 2015 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-147/13)⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Attuazione di una cooperazione rafforzata — Brevetto unitario — Regolamento (UE) n. 1260/2012 — Regime di traduzione — Princípio di non discriminazione — Articolo 291 TFUE — Delega di poteri a organismi esterni all'Unione europea — Articolo 118, secondo comma, TFUE — Base giuridica — Princípio di autonomia del diritto dell'Unione)

(2015/C 213/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Chamizo Llatas e S. Centeno Huerta, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta e L. Grønfeldt, agenti)

Altre parti intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, J.-C. Halleux e T. Materne, agenti); Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e M. Wolff, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, M. Möller e J. Kemper, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F.-X. Bréchot, D. Colas e N. Rouam, agenti); Granducato di Lussemburgo; Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti); Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt, agente, assistito da J. Stratford, QC, e T. Mitcheson, barrister); Parlamento europeo (rappresentanti: M. Gómez-Leal, U. Rösslein e M. Dean, agenti), Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders e F. Bulst, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015 — T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea, Repubblica francese, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-456/13 P)⁽¹⁾

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Diritto di ricorso — Legittimazione ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione — Atto riguardante individualmente le ricorrenti — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota — Campagna di commercializzazione 2010/2011)

(2015/C 213/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (rappresentanti: D. Waelbroeck, avocat, D. Slater, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrušek e P. Rossi, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: É. Sitbon e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La T & L Sugars Ltd e la Sidul Açúcares Unipessoal Lda sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Strasbourg — Francia) — Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

(Causa C-528/13)⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sanità pubblica — Direttiva 2004/33/CE — Requisiti tecnici relativi al sangue e agli emocomponenti — Donazione di sangue — Criteri di idoneità per i donatori — Criteri di esclusione permanente o temporanea — Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue — Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1 — Orientamento sessuale — Discriminazione — Giustificazione — Proporzionalità)

(2015/C 213/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Strasbourg

Parti

Ricorrente: Geoffrey Léger

Convenuto: Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang

Dispositivo

Il punto 2.1 dell'allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, deve essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l'ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate.

⁽¹⁾ GU C 367 del 14.12.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-674/13)⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Mercato del servizio di consegna pacchi — Decisione della Commissione — Obbligo di recupero integrale dell'aiuto e di modifica del regime per il futuro — Misure da adottare — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3)

(2015/C 213/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Dispositivo

- 1) Rifiutando di effettuare una delimitazione autonoma del mercato rilevante nell'ambito dell'esecuzione della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG, diretta a determinare se il servizio di inoltro di pacchi da una società ad un'altra costituisse, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012, da un lato, e per il periodo a decorrere dal 2012, dall'altro, un mercato rilevante del prodotto distinto, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE], nonché degli articoli 1 e da 4 a 6 di detta decisione.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson/WW Realisation 1 Ltd, in liquidazione, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(Causa C-80/14)⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Nozione di «stabilimento» — Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati)

(2015/C 213/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson

Convenuti: WW Realisation 1 Ltd, in liquidazione, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

Dispositivo

La nozione di «stabilimento» contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ii), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata allo stesso modo della nozione contenuta nella lettera a), i), del medesimo comma.

L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ii), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda un obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di licenziamento, nel corso di un periodo di 90 giorni, di almeno 20 lavoratori di un particolare stabilimento di un'impresa, e non quando il numero complessivo di licenziamenti in tutti gli stabilimenti o in taluni stabilimenti di un'impresa nel corso del medesimo periodo raggiunge o supera la soglia di 20 lavoratori.

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(Causa C-97/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 52, lettera c), e 55 — Determinazione del luogo di esecuzione dei servizi — Destinatario del servizio identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in diversi Stati membri — Spedizione o trasporto fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita)

(2015/C 213/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SMK kft

Residente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dispositivo

L'articolo 55 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nella sua versione in vigore sino al 1º gennaio 2010, deve essere interpretato nel senso che non si applica in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il destinatario delle prestazioni di servizi era identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al contempo nello Stato membro in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite e in un altro Stato membro, poi unicamente in tale altro Stato membro, e in cui i beni mobili materiali cui tali prestazioni erano afferenti sono stati spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui le prestazioni di servizi sono state materialmente eseguite non in esito a tali prestazioni, ma in seguito alla vendita successiva di tali beni.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG

(Causa C-148/14)⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione — Determinazione della portata dell'obbligo di restituzione delle quote — Sanzioni — Articolo 16, paragrafi 1 e 3)

(2015/C 213/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuta: Nordzucker AG

Dispositivo

L'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica al gestore che restituisce un numero di quote di emissione dei gas a effetto serra corrispondente alle emissioni dell'anno precedente, come comunicate e verificate in conformità all'articolo 15 di tale direttiva, qualora risulti, in seguito a una verifica supplementare effettuata dall'autorità nazionale competente successivamente alla scadenza del termine di restituzione, che tali emissioni sono state sottostimate, di modo che il numero di quote restituito è insufficiente.

Spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni che possono essere applicate in tale situazione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2004/101.

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Polixeni Guletsou

(Causa C-598/13)⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione pregiudiziale identica — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) — Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)

(2015/C 213/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Convenuta: Polixeni Guletsou

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale regolamento.

(¹) GU C 24 del 25.1.2014.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați — Romania) — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

(Causa C-646/13) (¹)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 883/2004 — Articolo 8, paragrafo 1 — Applicabilità delle convenzioni di sicurezza sociale fra gli Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)

(2015/C 213/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Galați

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Brăila

Convenuta: E. S.

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'allegato II di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale regolamento.

(¹) GU C 39 dell'8.2.2014.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangelī Paraskevopoulou

(Causa C-668/13)⁽¹⁾

(*Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione pregiudiziale identica — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) — Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego*)

(2015/C 213/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Convenuta: Evangelī Paraskevopoulou

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 — Enercon GmbH/Gamesa Eólica SL, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-35/14 P)⁽¹⁾

(*Impugnazione — Marchio comunitario — Impugnazione proposta da una «controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso» che non ha depositato il controricorso dinanzi al Tribunale — Assenza della qualità di interveniente dinanzi al Tribunale — Manifesta irricevibilità dell'impugnazione*)

(2015/C 213/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentante: J. Eberhardt, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Gamesa Eólica, SL (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Foliard-Monguiral, agente)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Enercon GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Gamesa Eólica SL.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid — Spagna) — Rosa dels Vents Assessoria SL/U Hostels Albergues Juveniles SL

(Causa C-491/14)⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Nozione di «terzi» — Titolare di un marchio posteriore)

(2015/C 213/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid

Parti

Ricorrente: Rosa dels Vents Assessoria SL

Convenuta: U Hostels Albergues Juveniles SL

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio posteriore, senza che sia necessaria la previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — procedimento penale contro Stefano Burzio

(Causa C-497/14)⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per omesso versamento di ritenute fiscali — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Incompetenza manifesta)

(2015/C 213/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parte nel procedimento penale

Stefano Burzio

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia), con ordinanza del 27 ottobre 2014.

(¹) GU C 34 del 2.2.2015.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 23 febbraio 2015 — TUIfly GmbH/Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert

(Causa C-83/15)

(2015/C 213/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Convenuti: Wieland Volkert, Sonja Volkert, Linda Volkert

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 23 aprile 2015.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Košiciach (Repubblica slovacca) il 9 marzo 2015 — Kovozber s. r. o./Daňový úrad Košice

(Causa C-120/15)

(2015/C 213/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Košiciach

Parti

Ricorrente: Kovozber s. r. o.

Resistente: Daňový úrad Košice

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nella versione risultante dalla direttiva 2006/138/CE (¹), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale, nel determinare le condizioni per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto eccedentaria, subordini il riconoscimento di interessi di mora (per rimborso differito di detta imposta) al decorso di un periodo di 10 giorni dal completamento degli accertamenti fiscali diretti a stabilire se la domanda di rimborso dell'eccedenza sia fondata.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in assenza di disposizioni nazionali sugli interessi di mora dopo il decorso di 10 giorni dal completamento degli accertamenti fiscali, competa al giudice nazionale stabilire in via di analogia di diritto, nell'ambito del proprio potere discrezionale, un regime giuridico degli interessi che sia adeguato.

⁽¹⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 12 marzo 2015 —
Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda**

(Causa C-123/15)

(2015/C 213/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Max-Heinz Feilen

Convenuto: Finanzamt Fulda

Questione pregiudiziale

Se la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 63, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti ad una normativa di uno Stato membro, la quale, nel caso di acquisto mortis causa da parte di persone rientranti in una determinata classe d'imposta, dispone una riduzione dell'imposta sulle successioni, laddove l'eredità contenga patrimonio già acquisito da persone di detta classe negli ultimi dieci anni prima dell'acquisto e, per tale precedente acquisto, sia stata liquidata un'imposta sulle successioni nello Stato membro, mentre esclude una riduzione dell'imposta qualora sia stata riscossa l'imposta di successione per il precedente acquisto in un altro Stato membro.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il
30 marzo 2015 — Deutsche Parkinson Vereinigung e.V./Zentrale zur Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs e.V.**

(Causa C-148/15)

(2015/C 213/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

Convenuto: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che un sistema di prezzi imposti previsto dal diritto nazionale per i medicinali soggetti a prescrizione costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 34 TFUE.

2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione:

Se il sistema di prezzi imposti per i medicinali soggetti a prescrizione sia giustificato a norma dell'articolo 36 TFUE ai fini della tutela della salute e della vita delle persone, qualora esso sia l'unico sistema che consenta di garantire un approvvigionamento uniforme di medicinali della popolazione su tutto il territorio tedesco, ed in particolare nelle zone rurali.

3) In caso di risposta affermativa della Corte anche alla seconda questione:

Quali requisiti deve soddisfare l'accertamento giudiziale dell'effettiva sussistenza della condizione di cui alla seconda parte della seconda questione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 30 marzo 2015
— Sabrina W athelet/Garage Bietheres & Fils SPRL

(Causa C-149/15)

(2015/C 213/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrente: Sabrina W athelet

Convenuta: Garage Bietheres & Fils SPRL

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «venditore» di beni di consumo, di cui all'articolo 1649 bis del Codice civile belga, inserito dalla legge del 1º settembre 1994 denominata «legge relativa alla protezione dei consumatori in caso di vendita di beni di consumo» che recepisce nel diritto belga la direttiva europea 1999/44 del 25 maggio 1999 «su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo»⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che essa non riguarda soltanto il professionista che in qualità di venditore trasferisce la proprietà di un bene di consumo a un consumatore, ma anche il professionista che funge da intermediario per un venditore non professionista, indipendentemente dal fatto che venga o meno remunerato per il suo intervento e che abbia o meno informato il potenziale acquirente del fatto che il venditore è un privato.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 aprile 2015 — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) e a.

(Causa C-171/15)

(2015/C 213/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Connexxion Taxi Services BV

Resistente: Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se il diritto dell'Unione europea, e segnatamente l'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾ relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osti a che il diritto nazionale obblighi un'amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se un offerente che ha commesso un errore grave debba essere effettivamente escluso.
- b. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che un'amministrazione aggiudicatrice abbia incluso nelle condizioni della gara d'appalto che un'offerta alla quale è applicabile un motivo di esclusione non viene presa in considerazione e non può essere oggetto di un ulteriore sindacato di merito.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1)a.: se il diritto dell'Unione europea osti a che il giudice nazionale non controlli «integralmente» la valutazione basata sul principio di proporzionalità, come quella effettuata da un'amministrazione aggiudicatrice nel caso concreto, ma si limiti ad effettuare il controllo («sommario») se l'amministrazione in parola abbia potuto ragionevolmente adottare la decisione di non escludere un offerente nonostante questo abbia commesso un grave errore professionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 17 aprile 2015
— Vereniging Openbare Bibliotheeken/Stichting Leenrecht, intervenienti: Nederlands Uitgeversverbond e altri

(Causa C-174/15)

(2015/C 213/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrente: Vereniging Openbare Bibliotheeken

Resistente: Stichting Leenrecht

Interventisti: Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 ⁽¹⁾ debbano essere intesi nel senso che nel termine «prestito», ai sensi di dette disposizioni, sia compresa anche la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, di romanzi, raccolte di racconti, biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l'infanzia protetti da diritto d'autore, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico
 - caricando sul server dell'istituzione una copia in formato digitale (riproduzione A) e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer (riproduzione B),

- mentre la copia realizzata dall'utente durante lo scaricamento (riproduzione B), non è più utilizzabile alla scadenza di un periodo limitato di tempo, e
 - nel corso di tale periodo gli altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 6 della direttiva 2006/115 e/o un'altra disposizione del diritto dell'Unione osti a che gli Stati membri assoggettino l'applicazione della restrizione del diritto di prestito, prevista all'articolo 6 della direttiva 2006/115, alla condizione che la copia dell'opera messa a disposizione dall'istituzione (riproduzione A) sia stata diffusa presso il pubblico con una prima vendita o un diverso trasferimento di proprietà della copia in parola nell'Unione ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29⁽²⁾.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l'articolo 6 della direttiva 2006/115 imponga altri requisiti all'origine della copia concessa in uso dall'istituzione (riproduzione A), come ad esempio che la copia provenga da una fonte legale.
- 4) In caso di risposta affermativa alla seconda questione se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere inteso nel senso che nella prima vendita o nel diverso trasferimento di proprietà del materiale di cui trattasi rientri anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di una copia digitale di romanzi, raccolte di racconti, biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l'infanzia protetti da diritto d'autore.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28).

⁽²⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 aprile 2015 —
Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd**

(Causa C-177/15)

(2015/C 213/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Nelsons GmbH

Residenti: Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i liquidi denominati bevande spiritose venduti in farmacia in flaconcini con tappo dosatore con un contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray aventi un volume di alcol del 27 % siano bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006⁽¹⁾ quando, in base alle informazioni di dosaggio presenti sulle loro confezioni, occorre:
- a) diluire quattro gocce del liquido in un bicchiere d'acqua e berle in più volte nel corso della giornata o, in caso di necessità, assumere quattro gocce pure,

- b) spruzzare per due volte il liquido commercializzato come spray sulla lingua.
- 2) In caso di risposta negativa ai punti a) e b) della prima questione:
- Se anche nel caso di riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 debbano sussistere prove a norma degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento in parola.
- 3) Se la disposizione di cui all'articolo 28, secondo comma, prima parte del periodo, del regolamento (CE) n. 1924/2006 trovi applicazione quando il prodotto di cui trattasi era venduto, anteriormente al 1º gennaio 2005, con la sua denominazione commerciale non come prodotto alimentare ma come medicinale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9) nella versione modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012 (GU L 310, pag. 36).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 29 aprile 2015
— Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA**

(Causa C-196/15)

(2015/C 213/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Granarolo SpA

Convenuta: Ambrosi Emmi France SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che l'azione di risarcimento per interruzione di relazioni commerciali stabilite consistenti nella fornitura di merci per diversi anni a un fornitore senza contratto quadro né patto di esclusiva rientra nella materia degli illeciti civili dolosi.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la lettera b) dell'articolo 5, punto 1, di tale regolamento sia applicabile ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione su cui si fonda la domanda nel caso di cui alla questione 1).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia, interveniente: Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-320/13) ⁽¹⁾

(2015/C 213/30)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 226 del 3.8.2013.

Ordinanza del presidente della Corte del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de Marchena — Spagna) — Caixabank SA/Francisco Javier Brenes Jiménez, Andrea Jiménez Jiménez

(Causa C-548/13) ⁽¹⁾

(2015/C 213/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 18 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Ávila — Spagna) — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero, María Ángeles Barbero Gutiérrez

(Causa C-75/14) ⁽¹⁾

(2015/C 213/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-77/14) ⁽¹⁾

(2015/C 213/33)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2015 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-162/14) ⁽¹⁾

(2015/C 213/34)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 202 del 30.6.2014.

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 16 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Joris Van Hauthem, Ann Frans/Vlaamse Gemeenschap

(Causa C-176/14) ⁽¹⁾

(2015/C 213/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 aprile 2015 — Commissione europea/Irlanda, intervenienti: Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-217/14) ⁽¹⁾

(2015/C 213/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 30 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — Provident Financial s. r. o./Zdeněk Sobotka, in presenza di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

(Causa C-372/14) ⁽¹⁾

(2015/C 213/37)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

(Causa C-426/14)⁽¹⁾

(2015/C 213/38)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 431 dell'1.12.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 12 marzo 2015 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, i. L./Commissione europea, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

(Causa C-447/14 P)⁽¹⁾

(2015/C 213/39)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 aprile 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-536/14)⁽¹⁾

(2015/C 213/40)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG

(Causa C-612/14)⁽¹⁾

(2015/C 213/41)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen — Germania) — Staatsanwaltschaft Essen/Kanapathippilai Kanageswaran

(Causa C-7/15) ⁽¹⁾

(2015/C 213/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 127 del 20.4.2015.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Niki Luftfahrt/Commissione

(Causa T-511/09) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione concesso dall'Austria a favore del gruppo Austrian Airlines — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune purché siano rispettate determinate condizioni — Privatizzazione del gruppo Austrian Airlines — Determinazione del beneficiario dell'aiuto — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)

(2015/C 213/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Asenbauer e A. Habeler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk e K. Gross, agenti, assistiti da G. Quardt, avvocato, successivamente B. Martenczuk e R. Sauer, agenti, assistiti da G. Quardt e J. Lipinsky, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Klamert, agenti); Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e M. Rosenberg, successivamente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers, C. Kovács e S. Völcker, avvocati); Austrian Airlines AG (Vienna) (rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e M. Rosenberg, successivamente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e C. Kovács, avvocati); e Österreichische Industrieholding AG (Vienna) (rappresentanti: T. Zivny, P. Lewisch e H. Kristoferitsch, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/137/CE della Commissione, del 28 agosto 2009, Aiuto di Stato C 6/09 (ex N 663/08) — Austria Austrian Airlines — Piano di ristrutturazione (GU 2010, L 59, pag. 1), che dichiara compatibile con il mercato comune, purché siano rispettate determinate condizioni, l'aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica d'Austria a favore del gruppo Austrian Airlines nell'ambito del riscatto di quest'ultimo da parte del gruppo Lufthansa.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Niki Luftfahrt GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dall'Österreichische Industrieholding AG, dalla Deutsche Lufthansa AG e dall'Austrian Airlines AG.
- 3) La Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Niki Luftfahrt/Commissione

(Causa T-162/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Concentrazioni — Trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza — Impegni»)

(2015/C 213/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Asenbauer e A. Habeler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, R. Sauer e N. von Lingen, successivamente S. Noë, R. Sauer e H. Leupold, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: inizialmente C. Pesendorfer, E. Riedl e A. Posch, successivamente C. Pesendorfer e M. Klamert, agenti); Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Völcker e A. Israel, successivamente S. Völcker e J. Orologas, avvocati); e Österreichische Industrieholding AG (Vienna) (rappresentanti: H. Kristoferitsch, P. Lewisch e B. Kofler-Senoner, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 6690 final della Commissione, del 28 agosto 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'Accordo SEE (caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Niki Luftfahrt GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dall'Österreichische Industrieholding AG e dalla Deutsche Lufthansa AG.
- 3) La Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale 12 maggio 2015 — Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione

(Causa T-480/11) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Documenti presi in considerazione nel contesto di un controllo finanziario relativo all'esecuzione di taluni contratti di ricerca conclusi nell'ambito del sesto programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Obbligo di procedere ad un esame concreto e individuale — Interesse pubblico prevalente»)

(2015/C 213/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: inizialmente D. Grisay e D. Piccininno, successivamente D. Grisay e C. Hartman, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e C. ten Dam, successivamente F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Annullo della decisione della Commissione del 30 giugno 2011, che nega alla Technion — Israel Institute of Technology l'accesso a documenti presi in considerazione nel contesto di un controllo finanziario relativo all'esecuzione di taluni contratti di ricerca conclusi nell'ambito del sesto programma-quadro d'azione comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Technion — Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannate alle spese.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Ternavsky/Consiglio

(Causa T-163/12) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento di capitali — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Errore di valutazione»)

(2015/C 213/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente C. Rapin e E. Van den Haute, avvocati, successivamente G. Berrisch, A. Polcyn, avvocati, e N. Chesaïtes, barrister, e, infine, G. Berrisch)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95); del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37); della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69); del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1); della decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 32) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 3), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Anatoly Ternavsky.

- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dal sig. Ternavsky nell'ambito della presente istanza.*
- 4) *Il sig. Ternavsky sopporterà la metà delle proprie spese nell'ambito della presente istanza. Egli sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio nell'ambito del procedimento sommario.*

(¹) GU C 157 del 2.6.2012.

**Sentenza del Tribunale 13 maggio 2015 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories
(CLEANIC natural beauty)**

(Causa T-363/12) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC natural beauty — Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 213/47)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente R. Rumpel, poi D. Rzążewska e G. Pietras, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Clinique Laboratories, LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard, A. Renck, avvocati, e K. Hughes, solicitor, poi K. Hughes)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 25 maggio 2012 (procedimento R 1134/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Clinique Laboratories, LLC e la Harper Hygienics S.A.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Harper Hygienics S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Clinique Laboratories, LLC.*

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

**Sentenza del Tribunale 13 maggio 2015 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories
(CLEANIC Kindii)**

(Causa T-364/12) ⁽¹⁾

«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC Kindii — Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»**

(2015/C 213/48)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente R. Rumpel, poi D. Rzążewska e G. Pietras, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Clinique Laboratories, LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard, A. Renck, avvocati, e K. Hughes, solicitor, poi K. Hughes)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 maggio 2012 (procedimento R 1135/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Clinique Laboratories, LLC e la Harper Hygienics S.A.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Harper Hygienics S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Clinique Laboratories, LLC.

⁽¹⁾ GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Diputación Foral de Bizkaia/Commissione

(Causa T-397/12) ⁽¹⁾

«**Aiuti di Stato — Costruzioni — Aiuto delle autorità spagnole a favore della società Habidite — Convenzioni concluse ai fini della costituzione di uno stabilimento per la fabbricazione di moduli di costruzione e ai fini della consegna di alloggi modulari prodotti da tale stabilimento — Decisione che dichiara illegittimi gli aiuti — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno — Difetto di previa notifica — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»**

(2015/C 213/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Diputación Foral de Bizkaia (rappresentante: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 4194 final della Commissione, del 27 giugno 2012, riguardante l'aiuto di Stato SA.28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Diputación Foral de Bizkaia è condannata alle spese.

(¹) GU C 319 del 20.10.2012.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Dalli/Commissione

(Causa T-562/12) (¹)

(«**Membro della Commissione — Indagine dell'ULAF — Presunta decisione verbale del presidente della Commissione di porre fine alle funzioni dell'interessato — Ricorso di annullamento — Inesistenza di un atto impugnabile — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento**»)

(2015/C 213/50)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (St. Julians, Malta) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, A.-M Alamanou e S. Rodrigues)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J. Baquero Cruz e J.-P. Keppenne, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione verbale asseritamente presa dal presidente della Commissione il 16 ottobre 2012 e che pone fine alle funzioni del ricorrente quale membro della Commissione e, dall'altra, domanda di risarcimento diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in seguito a tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. John Dalli è condannato alle spese.

(¹) GU C 46 del 16.2.2013.

**Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Group Nivelles/UAMI — Easy Sanitary Solutions
(Canale di scarico della doccia)**

(Causa T-15/13)⁽¹⁾

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello registrato che rappresenta un canale di scarico della doccia — Disegno o modello anteriore — Cause di nullità — Novità — Carattere individuale — Caratteristiche visibili del disegno o modello anteriore — Prodotti in questione — Articoli da 4 a 7, 19 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

(2015/C 213/51)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Group Nivelles (Gingelom, Belgio) (rappresentante: H. Jonkhout, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Bonne e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Easy Sanitary Solutions BV (Losser, Paesi Bassi) (rappresentante: F. Eijsvogels, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2004/2010-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la I-drain BVBA e la Easy Sanitary Solutions BV.

Dispositivo

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2004/2010-3) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI soppererà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Group Nivelles e dalla Easy Sanitary Solutions BV.

⁽¹⁾ GU C 108 del 13.4.2013.

**Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratoires
(CLEANIC intimate)**

(Causa T-363/13)⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CLEANIC intimate — Marchi comunitari denominativi anteriori CLINIQUE — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 213/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente R. Rumpel, successivamente D. Rzążewska e G. Pietras, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D.Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Clinique Laboratoires, LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard, avvocato, e K. Hughes, solicitor, successivamente K. Hughes)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 aprile 2013 (procedimento R 606/2012-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Clinique Laboratoires, LLC e la Harper Hygienics S.A.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Harper Hygienics S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Clinique Laboratoires, LLC.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.

**Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Granette & Starorežná Distilleries/UAMI — Bacardi
(42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)**

(Causa T-607/13) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo 42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol. — Marchio internazionale figurativo anteriore 42 BELOW — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 213/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Gája e P. Geroulakos, successivamente M. Geroulakos e M. Šimandlova, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: M. Reinisch, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 16 settembre 2013 (procedimento R 1605/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bacardi Co. Ltd e la Granette & Starorežná Distilleries a.s.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Granette & Starorežná Distilleries a.s. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Bacardi Co. Ltd.

(¹) GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — easyGroup IP Licensing/UAMI — Tui (easyAir-tours)

(Causa T-608/13) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo easyAir-tours — Marchio nazionale figurativo anteriore airtours Ticket Factory — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Potere di riforma — Articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»)

(2015/C 213/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: easyGroup IP Licensing Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Day e K. Osgerby, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tui AG (Hannover, Germania) (rappresentante: D. von Schultz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 1029/2012- 1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tui AG e l'easyGroup IP Licensing Ltd.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 settembre 2013 (procedimento R 1029/2012- 1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla easyGroup IP Licensing Ltd.
- 4) La Tui AG sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 24 del 25.1.2014.

**Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/
Commissione**

(Causa T-623/13) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti due procedimenti nazionali in materia di concorrenza — Documenti trasmessi alla Commissione da parte di un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'ambito della cooperazione prevista dalle disposizioni del diritto dell'Unione — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Mancanza di un obbligo per l'istituzione interessata di effettuare un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso quando l'indagine in questione è definitivamente conclusa — Mancanza di necessità di una misura di organizzazione del procedimento che richieda la produzione dei documenti controversi — Omessa presa in considerazione della situazione specifica del richiedente»]

(2015/C 213/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e A. Lippstreu, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 settembre 2013 con la quale è negato alla ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza), riguardo a due procedimenti nazionali avviati da quest'ultima.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Unión de Almacenistas de Hierros de España sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-51/14) ⁽¹⁾

[«Regime relativo alle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Rigetto della domanda di registrazione della denominazione “pomazánkové máslo” (burro spalmabile) in quanto specialità tradizionale garantita — Articolazione con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, che fissano le condizioni di utilizzo della denominazione di vendita “burro”»]

(2015/C 213/56)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e J. Vitáková, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau, Z. Malušková e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/658/UE della Commissione, del 13 novembre 2013, recante rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [Pomazánkové máslo (STG)] (GU L 305, pag. 22).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica ceca è condannata alle spese.*

(¹) GU C 93 del 29.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2015 — Swatch/UAMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)

(Causa T-71/14) (¹)

[«*Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SWATCHBALL — Marchi comunitari denominativo e figurativo e marchi internazionali denominativo e figurativi SWATCH e swatch — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]*

(2015/C 213/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Swatch AG (Biel, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Panavision Europe Ltd (Greenford, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 novembre 2013 (procedimento R 470/2012-2), relativa a un'opposizione tra la Swatch AG e la Panavision Europe Ltd.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Swatch AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 129 del 28.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Deutsche Post/UAMI — PostNL Holding (TPG POST)
(Causa T-102/14) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TPG POST — Marchi denominativi nazionale e comunitario anteriori POST e Deutsche Post — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 213/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e C. Giersdorf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: PostNL Holding BV (L'Aia, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 dicembre 2013 (procedimento R 2108/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la PostNL Holding BV e la Deutsche Post AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Post AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Ferring/UAMI — Kora (Koragel)
(Causa T-169/14) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Koragel — Marchio comunitario denominativo anteriore CHORAGON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2015/C 213/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kora Corp. Ltd (Swords, Irlanda)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 gennaio 2014 (procedimento R 721/2013-4), relativa ad un'opposizione tra la Ferring BV e la Kora Corp. Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ferring BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 151 del 19.5.2014.

Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2015 — EEB/Commissione

(Causa T-250/14) (¹)

«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Corrispondenza scambiata tra la Commissione e due Stati membri riguardante l'attuazione di un piano nazionale transitorio (PNT) in applicazione della direttiva 2010/75/UE — Diniego implicito di accesso — Non luogo a provvedere — Nuove conclusioni — Irricevibilità»

(2015/C 213/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C. Stothers, solicitor, M. Van Kerckhove e C. Simphal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione隐含的 della Commissione del 13 febbraio 2014 che nega l'accesso a taluni documenti provenienti dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica ceca.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni dell'European Environmental Bureau (EEB) dirette all'annullamento della decisione隐含的 della Commissione europea del 13 febbraio 2014 che nega l'accesso a taluni documenti provenienti dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica ceca.
- 2) Le conclusioni risarcitorie presentate dall'EEB sono respinte in quanto manifestamente irricevibili.
- 3) La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'EEB.

(¹) GU C 194 del 24.6.2014.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 maggio 2015 — Deza/ECHA

(Causa T-115/15 R)

«Procedimento sommario — REACH — inclusione della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) nell'elenco delle "sostanze candidate" — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»

(2015/C 213/61)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Richiedente: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Resistente: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione ED/108/2014 del direttore esecutivo dell'ECHA, del 12 dicembre 2014, che provvede, in particolare, all'aggiornamento, per il 17 dicembre 2014, della voce esistente relativa alla sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) nell'elenco delle sostanze candidate ai fini di un'eventuale inserimento nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (versione rettificata GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 27 marzo 2015 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-141/15)

(2015/C 213/62)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2015) 53], nella parte in cui esclude spese, per un importo complessivo di EUR 2 123 199,04, sostenute dalla Repubblica ceca;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, del regolamento del Consiglio n. 479/2008⁽¹⁾ e del principio della certezza del diritto, e quindi della tutela del legittimo affidamento
 - In tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione europea nella decisione impugnata ha effettuato una correzione finanziaria a causa dell'inammissibilità delle spese effettuate per le misure che sono state approvate nel modo previsto all'articolo 5, del regolamento n. 479/2008, violando con ciò tale disposizione e il principio della certezza del diritto, e quindi la tutela del legittimo affidamento.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 11 e 16 del regolamento della Commissione n. 885/2006 (²) e l'articolo 31, del regolamento del Consiglio n. 1290/2005

— A tal proposito la ricorrente sostiene che è stato violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 11 e 16 del regolamento della Commissione n. 885/2006 e l'articolo 31, del regolamento del Consiglio n. 1290/2005 (³), giacché la Commissione europea ha ulteriormente esteso le indagini VT/VI/2009/004/CZ e VT/VI/2009/101/CZ agli anni finanziari 2010-2012.

(¹) Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).

(³) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 marzo 2015 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-147/15)

(2015/C 213/63)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller, J. Očková, J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione BUDG/B/3/RDL D(15)217973 del 20 gennaio 2015, con la quale quest'ultima ha rifiutato la domanda, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (¹), di dispensa dall'obbligo di mettere a disposizione risorse proprie per l'importo di CZK 53 976 340;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio

— A tal proposito la ricorrente sostiene che adottando la decisione impugnata la Commissione ha violato l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, in quanto è erroneamente giunta alla conclusione che la Repubblica ceca non ha preso tutte le misure necessarie per mettere a disposizione della Commissione l'importo delle risorse proprie dell'Unione, nonché allorché richiede la messa a disposizione di una somma che non poteva essere riscossa per motivi che non possono essere imputati alla Repubblica ceca.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto ceca alla difesa della Repubblica

— A tal riguardo la ricorrente afferma che adottando la decisione impugnata la Commissione ha violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto alla difesa della Repubblica ceca, allorché non ha consentito alla Repubblica ceca di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 maggio 2015 — Grupo de originacion y analisis/UAMI — Bankinter (BK PARTNERS)

(Causa T-228/15)

(2015/C 213/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo de originacion y analisis, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Burgueño Minguela e H. Pequerul Palenciano, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankinter, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «BK PARTNERS» — Domanda di registrazione n. 10 550 051

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 5 marzo 2015 nel procedimento R 1329/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'UAMI nonché la controinteressata nei procedimenti dinanzi all'UAMI.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 maggio 2015 — Haswani/Consiglio
(Causa T-231/15)
(2015/C 213/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- di conseguenza, disporre la cancellazione del nome del signor George Haswani dagli allegati agli atti summenzionati;
- condannare il Consiglio al pagamento di EUR 700 000 a titolo di risarcimento di ogni danno causato;
- condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente che lo stesso si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un'audizione preventiva e del diritto ad un equo processo.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe insufficiente e imprecisa.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un'assenza di prove, in quanto non sussisterebbe un reale e serio fondamento per le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio generale di proporzionalità.
5. Quinto motivo, vertente sulla domanda risarcitoria del ricorrente.

Ricorso proposto l'11 maggio 2015 — Cofra/UAMI — Armand Thiery (1841)
(Causa T-233/15)
(2015/C 213/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Armand Thiery SAS (Levallois Perret, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «1841» — Marchio comunitario n. 9 119 553

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 febbraio 2015 nel procedimento R 805/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di comparizione nel presente procedimento, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 40, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-25/14) (¹)

(2015/C 213/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

^(¹) GU C 61 dell'1.3.2014.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015 — Gyarmathy/
OEDT**

(Causa F-79/13)⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Personale dell'OEDT — Agente temporaneo — Mancato rinnovo del contratto di
assunzione — Molestie psicologiche — Richiesta di assistenza — Indagine amministrativa — Sentenza
contumaciale — Esame della ricevibilità del ricorso — Atto lesivo — Irricevibilità — Ripartizione delle
spese)**

(2015/C 213/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Ungheria) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rappresentanti: D. Storti e F. Pereyra, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione recante rigetto della domanda della ricorrente tesa al riconoscimento dell'esistenza di molestie psicologiche da parte del proprio superiore gerarchico e, dall'altro, di non rinnovare il suo contratto e, conseguentemente, di condurre una nuova indagine e di concedere un risarcimento per gli asseriti danni materiali e morali subiti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 31 del 1.2.2014, pag. 22.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015 — Dupré/
SEAE**

(Causa F-11/14)⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Personale del SEAE — Agente temporaneo — Articolo 98 dello Statuto —
Articolo 2, lettera e), del RAA — Contratto d'assunzione — Inquadramento — Eccezione di illegittimità
dell'avviso di posto vacante — Posto di grado AD 5 aperto al personale dei servizi diplomatici nazionali e
ai funzionari di grado da AD 5 a AD 14 — Principio di corrispondenza tra il grado e il posto — Sentenza
contumaciale)**

(2015/C 213/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Dupré (Etterbeek, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silvia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del contratto del ricorrente nella parte in cui lo inquadra nel grado AD 5 e di risarcimento del danno asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 102 del 7.4.2014, pag. 45.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 maggio 2015 — Bischoff / Commissione

(Causa F-36/14) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Collocamento a riposo d'ufficio — Articolo 23, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello Statuto — Età di pensionamento — Diniego di proroga del periodo di servizio — Articolo 52, secondo comma, dello Statuto — Interesse del servizio)

(2015/C 213/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hartwig Bischoff (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C. Bernard-Glantz e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che, da un lato, respingono la richiesta di proroga di servizio del ricorrente e, dall'altro, confermano il collocamento a riposo d'ufficio di quest'ultimo al 1° giugno 2014.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Bischoff sopporta tutte le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 292 del 1.9.2014, pag. 60.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 maggio 2015 — Pohjanmäki/
Consiglio**

(Causa F-44/14)⁽¹⁾

*(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Ruoli rispettivi
dell'AIPN e del CCM — Assenza dei rapporti informativi — Mancata consultazione dei rapporti
informativi da parte dei membri del CCM — Compatibilità delle funzioni di relatore presso il CCM e di ex
valutatore — Errore manifesto di valutazione — Anzianità nel grado — Livello delle responsabilità
esercitate — Obbligo di sollecitudine)*

(2015/C 213/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, E. Rebasti e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullare la decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado AD 13 e, dall'altra, domanda di concederle il risarcimento per il danno morale asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Pohjanmäki sopporta la metà delle proprie spese.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dalla sig.ra Pohjanmäki.

⁽¹⁾ GU C 212 del 7.7.2014, pag. 46.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 19 maggio 2015 — Brune/
Commissione**

(Causa F-59/14)⁽¹⁾

*(Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/26/05 — Mancata iscrizione sulla lista di riserva —
Annullamento da parte del Tribunale — Articolo 266 TFUE — Organizzazione di una nuova prova
orale — Rifiuto del candidato di parteciparvi — Nuova decisione di non iscrivere il candidato nella lista di
riserva — Ricorso di annullamento — Rigitto — Conferma in appello della sentenza del Tribunale —
Ulteriore domanda risarcitoria — Rispetto del termine ragionevole)*

(2015/C 213/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markus Brune (Bonn, Germania) (rappresentante: H. Mannes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti, nonché B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per la perdita dell'opportunità di essere assunto ad un impiego nell'UE, basata sulla sentenza nella causa F-5/08.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare al sig. Brune, a titolo del danno morale subito tra il 6 marzo 2007 e il 4 febbraio 2011, la somma di EUR 4 000, aumentata degli interessi moratori, a decorrere dal 17 aprile 2013, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento sul periodo di cui trattasi e maggiorato di due punti.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Brune.
- 4) Il sig. Brune sopporta la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 431 del 01.12.2014, pag. 48.

Ricorso proposto il 16 aprile 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-55/15)

(2015/C 213/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annnullamento della decisione della Commissione, in via principale, in quanto revoca al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione, a vantaggio dell'indennità di espatrio e, in via subordinata, in quanto dispone la ripetizione delle somme che la Commissione asserisce indebitamente versate, nonché risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni della parte ricorrente

- In via principale, annullare la decisione del 18 luglio 2014, in quanto revoca al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione, a vantaggio dell'indennità di espatrio, retroattivamente, a decorrere dal 1 luglio 2009;
- in via subordinata, annullare la decisione del 18 luglio 2014, in quanto dispone la ripetizione delle somme che si asseriscono indebitamente versate;
- annullare la decisione del 7 gennaio 2015, che respinge il reclamo del ricorrente del 12 settembre 2014, se necessario e, in ogni caso, in estremo subordine, in quanto nega la riduzione degli importi mensili prelevati in applicazione dell'articolo 85 dello Statuto;

-
- disporre il risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente;
 - disporre il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, valutato nell'importo di EUR 10 000;
 - condannare la convenuta all'integralità delle spese.
-

Ricorso proposto il 17 aprile 2015 — ZZ e ZZ/Commissione**(Causa F-56/15)**

(2015/C 213/74)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)**Convenuta: Commissione europea***Oggetto e descrizione della controversia**

Annulloamento delle decisioni che riducono il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti, residenti in Danimarca, quale risulta dai loro cedolini di pensione del mese di giugno 2014 e risarcimento del danno morale asseritamente subito in ragione di informazioni divergenti e contraddittorie per motivare le decisioni impugnate.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annnullare le decisioni contenute nei cedolini di pensione di giugno 2014 con le quali il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti è ridotto a far data dal 1^o gennaio 2014;
 - condannare la Commissione europea alle spese nonché al versamento di un importo fissato *ex aequo et bono* a risarcimento del danno morale causato.
-

Ricorso proposto il 20 aprile 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-57/15)**

(2015/C 213/75)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)**Convenuta: Commissione europea***Oggetto e descrizione della controversia**

Da un lato, la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto del 3 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE»), e, dall'altro, l'annullamento della decisione di conferma del trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione in applicazione delle nuove DGE.

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto è illegittimo.
 - Annullare la decisione del 18 settembre 2014 di accreditare i diritti a pensione maturati dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio, nell'ambito del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto del 3 marzo 2011.
 - Condannare la Commissione alle spese.
-

Ricorso proposto il 20 aprile 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-58/15)**

(2015/C 213/76)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Tymen)**Convenuta: Commissione europea***Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non rimborsare le spese mediche della moglie del ricorrente nell'ambito della copertura complementare del RCAM di cui la medesima beneficia, nonché risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'Ufficio liquidatore di Ispra, del 9 luglio 2014, che rifiuta il rimborso delle spese mediche quale richiesto dal ricorrente con domanda del 3 gennaio 2014;
 - annullare la decisione della Commissione europea, dell'8 gennaio 2015, che respinge il reclamo del ricorrente del 16 settembre 2014, come integrato con nota del 29 settembre 2014;
 - disporre il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente;
 - disporre il risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente, stimati ex aequo et bono di EUR 5 000;
 - condannare la convenuta alla totalità delle spese.
-

Ricorso proposto il 21 aprile 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-59/15)**

(2015/C 213/77)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)**Convenuta: Commissione europea***Oggetto e descrizione della controversia**

Annnullamento della decisione di non versare l'indennità una tantum richiesta dal ricorrente in seguito alla cessazione delle sue funzioni nonché domanda di risarcimento per il danno asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

- Disporre il versamento dell'indennità una tantum richiesta, maggiorata degli interessi a decorrere dal 26 marzo 2014, data in cui tale indennità avrebbe dovuto essere versata, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;
- risarcire il danno subito dal ricorrente, valutato, con riserva di aumento o riduzione nel corso del procedimento, a EUR 4 275,80, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di presentazione del reclamo (ossia il 16 settembre 2014), calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 22 aprile 2015 — ZZ/UAMI**(Causa F-60/15)**

(2015/C 213/78)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)**Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)***Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del Presidente dell'UAMI del 4 giugno 2014 che risolve il contratto di agente temporaneo del ricorrente nonché la domanda di essere, se possibile, reintegrato nell'UAMI e, nella negativa, di ricevere un'equa compensazione pecuniaria per l'asserita illegittima risoluzione del suo contratto e, infine, la domanda di risarcimento per l'asserito danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del Presidente dell'UAMI del 4 giugno 2014 che ha risolto il contratto di agente temporaneo del ricorrente;
- conseguentemente, ordinare la reintegrazione del ricorrente e condannare il convenuto: (i) a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento danni la retribuzione per il periodo tra il momento in cui ha avuto effetto la risoluzione del suo contratto e la data di reintegrazione conseguente all'annullamento della decisione adottata e (ii) a ricostituire la sua carriera illegittimamente interrotta dalla decisione di risoluzione del suo contratto;
- in via subordinata, nel caso in cui la reintegrazione del ricorrente dovesse comportare rilevanti difficoltà pratiche o apparire eccessiva con riguardo alla situazione di terzi, condannare il convenuto al pagamento di un'equa compensazione pecuniaria per la risoluzione illegittima del contratto del ricorrente, tenuto conto non solo della perdita di retribuzione per il passato ma anche della concreta possibilità del ricorrente di rimanere al servizio dell'UAMI fino all'età della pensione in virtù di un contratto a tempo indeterminato e di avanzare nella sua carriera;
- in ogni caso, condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito, valutato *ex aequo et bono* nell'importo di EUR 15 000;
- condannare il convenuto a tutte le spese.

Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — ZZ e ZZ/Parlamento

(Causa F-62/15)

(2015/C 213/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ e ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni che riducono il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti, residenti in Danimarca, come risulta dalle rispettive ricevute di pensione del mese di giugno 2014; il risarcimento del danno morale asseritamente subito per effetto delle informazioni discordanti e contraddittorie per motivare le decisioni impugnate.

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare le decisioni contenute nella ricevuta di pensione del giugno 2014 con cui il coefficiente correttore applicabile alle pensioni dei ricorrenti è ridotto a partire dal 1º gennaio 2014;
- condannare il Parlamento europeo alle spese nonché al versamento di un importo fissato *ex aequo et bono* a titolo di risarcimento del danno morale patito.

Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — ZZ e a./CESE**(Causa F-66/15)**

(2015/C 213/80)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ e a. (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)**Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE)***Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento delle decisioni che riducono il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti, residenti in Danimarca, come risulta dalle rispettive ricevute di pensione del mese di giugno 2014, e il risarcimento del danno morale asseritamente subito per effetto delle informazioni discordanti e contraddittorie per motivare le decisioni impugnate.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare le decisioni contenute nella ricevuta di pensione del giugno 2014, con cui il coefficiente correttore applicabile alle pensioni dei ricorrenti è ridotto a partire dal 1º gennaio 2014;
- condannare il CESE alle spese nonché al versamento di un importo fissato ex aequo et bono a titolo di risarcimento del danno morale causato.

Ricorso proposto il 24 aprile 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-67/15)**

(2015/C 213/81)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)**Convenuta: Commissione europea***Oggetto e descrizione della controversia**

Annullo della decisione di non prolungare il contratto della ricorrente al di là della sua scadenza sebbene fosse al termine della gravidanza.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione dell'AACC della Commissione di non prolungare il contratto con scadenza al 31 agosto 2014;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese del procedimento.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT